# MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 ECONORD S.P.A.

\*\*\*\*\*

#### **REVISIONE 5 DELIBERA CDA 28 GIUGNO 2024**

\*\*\*\*\*

INSERZIONE DELL' ALLEGATO E.)
(NEL TESTO DI CUI ALLA REVISIONE 4 DEL 4 DICEMBRE 2023)



# **ALLEGATO E.)**

## SISTEMA INFORMATIVO FUNZIONALE ALLA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 D.LGS. 231/2001.

#### 0.) PREMESSA.

Per l'ordine di ragioni, compiutamente esposto nel documento: "Progetto di realizzazione e gestione di un sistema informativo funzionale all'applicazione dell'art. 7 D. lgs. 231/2001" [detenuto in atti], il Consiglio di Amministrazione di ECONORD S.p.a., nella seduta del 28 giugno 2024, ha deliberato di **integrare** il "Modello Organizzativo ai sensi del decreto legislativo 231/2001", (nel testo della Revisione 4 del 4 dicembre 2024), tramite inserzione del presente **Allegato E** - Sistema informativo funzionale alla applicazione dell'art. 7 d.lgs. 231/2001.

Il presente Allegato E è corredato da una "Appendice di chiarimenti".

Per effetto di tale inserzione:

- **I.)** alla pagina 99 del testo vigente del MOG [Revisione 4 ,approvata dal CdA, in data 4 dicembre 2023] viene inserito il seguente capoverso:
- "Allegato E Sistema informativo funzionale alla applicazione dell'art. 7 d.lgs. 231/2001".
- **II.)** il presente Allegato E è inserito dopo l'Allegato D "Flussi informativi da e per l'ODV".

# 1.) ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA.

**1.1.)** Con il presente Allegato E.), ECONORD istituisce una articolazione aziendale, denominata "Segreteria 231", a cui conferisce il compito di organizzare e gestire un sistema di flussi informativi, aventi ad oggetto il concreto operato dei Soggetti di cui alla lettera b.) dell'art. 5 D.lgs. 231/2001: "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza" [N.d.R., di seguito indicati come: "Sottoposti"].

Le informazioni (dati e notizie), contenute in tali flussi, sono indispensabili per il concreto esercizio degli obblighi "di direzione o vigilanza", indicati dall'art. 7, comma 1 D.lgs. 231/2001; obblighi incombenti sull'"organo dirigente", che in ECONORD è costituito dal Consiglio di Amministrazione [acronimo: CdA].

Tali obblighi – si ricorda - costituiscono una "specificazione" del potere /dovere di direzione e controllo, che l'art. 2086 Cod. civ. pone in capo all'"*Imprenditore*" (e, per richiamo, dell'art. 2380- bis, in capo agli Amministratori di Società commerciali).

- **1.2.)** Il sistema di flussi viene organizzato e gestito con modalità tali da renderlo:
  - effettivo, in quanto concretamente attuato;

- efficace, in quanto idoneo a/capace di "scoprire" tempestivamente gli eventi sintomo/indici di rischio di commissione di illeciti o di violazione del MOG e suoi Allegati;
- o probatorio, in quanto in grado di dimostrare la propria effettività ed efficacia, con produzione di documenti scritti (cartacei o digitali).

#### 2.) IL SISTEMA.

Il sistema verrà attuato con la seguente evoluzione cronologica.

#### 2.1.) Individuazione dei "Referenti informativi".

Il sistema dovrà conseguire il risultato di produrre documenti attestanti:

- o la costante vigilanza del CdA sulla regolarità dell'attività aziendale;
- o la tempestiva "scoperta" di situazioni di rischio, detti: "eventi sintomatici".

Per "evento sintomatico" si intende ogni atto/fatto/situazione che sia ragionevolmente indicativo:

- o della possibile commissione di illeciti, ad opera di Sottoposti
- o oppure della violazione del MOG e dei suoi Allegati, da parte di Sottoposti.

Conseguentemente, la prima fase di realizzazione consisterà nell'individuare tutti i Soggetti (definiti: "Referenti informativi"); che per la loro collocazione nell'organigramma aziendale, sono in grado di rilevare:

- o sia la "regolarità" dello svolgimento dell'attività aziendale;
- o sia l'insorgenza di "eventi sintomatici" (quali sopra definiti).

### **2.2.)** <u>Selezione delle informazioni.</u>

Le informazioni (dati e notizie), che alimenteranno i flussi, gestiti dalla "Segreteria 231", andranno calibrate sulla funzione, per la quale il sistema viene istituito; che è quella di vigilare sull'operato dei Sottoposti.

Conseguentemente, verranno selezionate (per l'inserimento nei flussi) le informazioni ritenute rilevanti, per la prevenzione del rischio dei reati, di cui è ragionevole ipotizzare un rischio di commissione, da parte dei Sottoposti.

Il che, in concreto, significa i reati di cui agli articoli: 24; 24-bis; 25; 25-qiunquies; 25-septies; 25-decies; 25-undecies; 25-quinquiesdecies.

Ciò, per la ragione che il rischio che i Sottoposti commettano gli altri reati previsti dal "catalogo 231", è da ritenersi obiettivamente **altamente improbabile**.

#### **2.3.)** <u>Creazione dei Prototipi</u>.

Concluse le due precedenti fasi, si procederà a creare i "Prototipi" dei flussi; con ciò intendendosi:

- o la predisposizione delle procedure gestorie;
- o la redazione dei moduli di veicolazione delle informazioni.

#### **2.4.)** <u>Verifica dei Prototipi</u>.

Prima di attivare il nuovo sistema è indispensabile un audit sui Prototipi.

Andranno illustrate, ai Referenti informativi, la ratio del sistema e le sue modalità attuative e sarà chiesta Loro una valutazione dei Prototipi al fine di: correggere, eliminare, integrare.

L'audit servirà a minimizzare il fisiologico "disagio", che ogni innovazione inevitabilmente provoca, in una Organizzazione aziendale complessa.

#### 2.5.) Applicazione dei Prototipi.

Esaurita la verifica ed apportate le modifiche (che andranno verificate nuovamente) il rinnovato sistema dei flussi informativi, previa idonea "pubblicizzazione", potrà trovare applicazione.

Il nuovo sistema avrà consistenza cartacea.

Dopo un congruo periodo di rodaggio, il sistema potrebbe essere informatizzato:

- o da un lato, per rendere la compilazione dei moduli più agevole e veloce;
- o da altro, per avere tracciabilità "in automatico".

# 3.) ASPETTI OPERATIVI.

Il nuovo sistema funzionerà:

- o a cadenza mensile:
- o con metodo ad "interpello con risposta obbligata".
- **3.1.)** La Segreteria 231 interpellerà mensilmente tutti i Referenti informativi, e questi ultimi risponderanno entro termine perentorio (da definirsi).

La Segreteria 231 monitorerà la continuità delle "risposte" e, se del caso, invierà "avvisi di sollecito".

In caso di omissioni, o ritardi ingiustificati, la Segreteria 231 informerà il CdA, per le conseguenti valutazioni.

**3.2.)** La procedura sarà unica; mentre ad ogni Referente verrà inviato un modulo "personalizzato" sulla tipologia delle attività dei Sottoposti, operanti nella Funzione.

Sono previsti due tipi di modulo:

- **3.2.1.)** uno ("Modulo IES"), per gli "**eventi sintomatici**" (di cui si è detto), che il Referente interessato dovrà inviare <u>di propria iniziativa</u> (senza attendere l'interpello) alla Segreteria 231, nella immediatezza della conoscenza dell'accadimento dell'evento;
- **3.2.2.)** uno ("Modulo RAM") per il **report mensile** sull'andamento dell'attività aziendale, da inviare alla Segreteria 231, dietro interpello di quest'ultima.

L'invio del <u>solo</u> modulo RAM attesterà anche che, nel mese di riferimento, non si sono registrati "eventi sintomatici".

#### 4.) UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI.

#### 4.1.) Report attività mensili.

La Segreteria 231 "collezionerà" i reports mensili (ne attesterà l'acquisizione, ne opererà la classificazione, catalogazione ed archiviazione) ed invierà al Vertice direzionale una "Relazione riassuntiva".

Le Relazioni, afferenti tre mesi consecutivi, comporranno la "Comunicazione trimestrale", da parte del CdA, verso l'Organo di vigilanza, prevista dal Regolamento dell'OdV (pagina 5), costituente ALLEGATO B.) del MOG.

**4.2.)** Informazione eventi sintomatici.

0

- **4.2.1.)** Ricevuto il modulo IES, la Segreteria 231:
  - o ne darà immediata notizia al Vertice direzionale.
  - o aprirà una specifica verifica istruttoria (acronimo: VI).
- **4.2.2.)** L'istruzione consisterà nell'acquisire dati, documenti e altro materiale e nella valutazione della rilevanza vs. irrilevanza, ai fini dell'esercizio del potere/dovere di "Direzione o vigilanza" di cui all'art. 7 comma 1 citato.
- **4.2.3.)** I risultati dell'istruttoria verranno trasmessi al CdA.

Quest'ultimo li inoltrerà all'OdV; oppure potrà incaricare la Segreteria 231 di tale inoltro.

\*\*\*\*\*\*

#### APPENDICE DI CHIARIMENTI

Al fine di prevenire ed evitare possibili interpretazioni equivoche od errate del presente Allegato, si forniscono alcune considerazioni di chiarimento e precisazione.

# A.) COESISTENZA ED INTERAZIONE DI DUE TIPOLOGIE DI FLUSSI INFORMATIVI.

Il MOG di ECONORD è "unico"; nel senso che "copre" il rischio di commissione di reati: sia da parte degli Apicali, che da parte dei Sottoposti ed è impostato sull'art. 6 D.lgs. 231/2001 [N.d.r. articolo che concerne il rischio di commissione dei reatipresupposto, ad opera degli Apicali (e non anche dei Sottoposti)].

Stante tale impostazione il MOG di ECONORD prevede e disciplina i flussi informativi, quali previsti dall'art. 6, comma 2 lettera d.) del D.lgs. 231/2001; ossia: flussi di informazioni rivolti unicamente verso **l'OdV.** 

Ne consegue che il MOG non prevede e, quindi, non disciplina/procedimentalizza flussi informativi, il cui destinatario sia l'"organo dirigente" [che, nel caso di ECONORD, è il Consiglio di amministrazione (acronimo: CdA)].

Si ricorda come il CdA (impersonando l'istituto giuridico dell' Imprenditore) sia comunque titolare del dovere/potere di direzione e controllo sull'operato dei "Collaboratori", previsto dall'art. 2086 Cod. civ e dall'art. 7 comma 1 D.lgs. 231/2001. Potere che espleta (o dovere che assolve) attraverso gli strumenti del cd. "controllo di gestione" / "controllo interno" (internal audit).

Una componente essenziale ed imprescindibile di tali controlli sono i flussi informativi sull'andamento della gestione aziendale; il che significa: sul concreto operato dei Sottoposti.

Viene quindi ad integrarsi una **coesistenza**, all'interno di uno stesso Ente, di due flussi informativi; che sono diversi, per oggetto e Destinatario.

I flussi previsti dall'art. 6 lettera d.), aventi:

- o quale oggetto "il funzionamento e l'osservanza dei modelli",
- o quale Destinatario il solo OdV.

I flussi propri del controllo interno, aventi:

- o quale oggetto la gestione aziendale (scilicet: l'operato dei Sottoposti)
- o quale Destinatario il solo CdA.

Come anticipato, il MOG di ECONORD prevede, disciplina / procedimentalizza solo i flussi, aventi quali Destinatario l'OdV; mentre i flussi propri del controllo interno non sono previsti e procedimentalizzati.

Eppure tali flussi interagiscono con il sistema di Compliance 231; in quanto costituisco la fonte dei dati che implementano i flussi, procedimentalizzati dal MOG ("Comunicazioni scritte trimestrali", da parte del CdA e diretto all'OdV; "Report periodico semestrale", da parte del CdA, verso l'OdV).

L'interazione è attestata nella recente "Relazione annuale attività e risultati 2023/2024" redatta dall'OdV ed inviata al CdA il 27 maggio 2024.

Tali coesistenza ed interazione potrebbero indurre il dubbio di essere fonte di disfunzioni o sovrapposizioni pregiudizievoli al funzionamento sua del controllo di gestione che della Compliance 231.

Tale dubbio, pur possibile, sarebbe infondato; come va a dimostrarsi.

Tale coesistenza è **fisiologica** ed è esplicitamente prevista e "spiegata" nelle Linee Guida Confindustria (Ed. 2021, pagina 90); ciò, nei termini che integralmente si riportano: "Con particolare riferimento ai flussi informativi periodici provenienti dal management, se prevedono l'obbligo di comunicare gli esiti di controlli già effettuati e non la trasmissione di informazioni o documenti da controllare, tali flussi periodici fanno chiarezza **sui diversi ruoli in materia di prevenzione.** Infatti se ben definiti i flussi informativi precisano che il management **deve esercitare** l'azione di controllo, mentre l'OdV – quale meccanismo di Assurance – **deve** valutare i controlli effettuati dal management".

Chiarita la diversità di ruoli, le Guide Lines prevedono il **coordinamento** dei due flussi informativi: "Pur nel rispetto dei rispettivi ruoli nel sistema dei controlli interni, sarebbe poi auspicabile, anche in ottica di superamento della separazione e duplicazione delle verifiche, nonché del rischio di corto circuito informativo, uno scambio di flussi informativi tra funzione internal audit e l'OdV sulle risultanze delle rispettive attività di verifica che abbiano una rilevanza comune ai fini 231" (Linee guida, pag. 90).

Quanto esposto previene il dubbio di un possibile "conflitto" tra il presente Allegato E.) e le parti del MOG di ECONORD che trattano dei flussi informativi verso l'OdV e precisamente: MOG (Revisione 4), pagine 29 – 32; Allegato: **B.)** "Regolamento dell'OdV"; Allegato **D.)** "Flussi informativi da e per l'ODV".

# B.) RAPPORTI CON IL REGIME WHISTEBLOWING.

Analogo dubbio si pone in merito a interferenze: tra il presente Allegato E.) e il sistema del Whisteblowing, previsto dal MOG di ECONORD.

Occorre chiarire i rapporti tra

- o le informazioni sugli eventi sintomatici (IES) del presente Allegato E;
- o le segnalazioni, in regime di Whisteblowing.

Ad un esame superficiale parrebbe ricorrere una sovrapposizione.

Tale apparenza è fallace, in quanto IES e segnalazione WB hanno Attori e condizioni di utilizzo diverse.

#### **B.1.) Le IES**:

- i. avvengono ad opera dei **soli** "Referenti informativi";
- ii. costituiscono un'**obbligazione lavorativa** (cfr. art. 2104 secondo comma c.c.);
- iii. comprendono eventi che appaiono rischiosi, **indipendentemente** dal loro avveramento o possibile avveramento;
- iv. riguardano la **regolarità** dell'attività aziendale e non la sola commissione di illeciti;
- v. hanno come Destinatario il **CdA**;
- vi. sono regolate da una procedura aziendale (il presente Allegato E) e conseguentemente sono **svincolate** dal regime "tutelativo", previsto dal D.lgs. 24/2023.

# **B.2.)** Le segnalazioni WB:

- i. avvengono ad opera di tutti i Soggetti, indicati dall'art. 3 D.lgs. 24/2023
- ii. **non** costituiscono un'obbligazione lavorativa, ma una facoltà del Segnalante;
- iii. comprendono atti/fatti/situazioni che appaiono al WB o come **accaduti**, oppure come di probabile accadimento;
- iv. riguardano la commissione **degli illeciti** indicati dal D.lgs. 24/2023 o le violazioni del MOG;
- v. hanno come Destinatario l'**OdV**;
- vi. sono regolate dal **regime** dettato dal D.lgs. 24/2023, come attuato dal MOG di ECONORD.
- **B.3.)** L'unica interferenza che potrebbe porsi è quella riferita ai "Referenti informativi", nel caso in cui Essi vengano a conoscenza di un atto/fatto/situazione, rientrante nell'ambito di operatività dell'art. 1 D.lgs. 24/2023.

In tal caso si pone il problema se i "Referenti" debbano operare una IES oppure una segnalazione WB?

A più attento esame tale interferenza non si pone.

I Referenti informativi sono tenuti a operare una IES.

Trattandosi di un'obbligazione lavorativa ex art. 2104 comma 2); è automatico che l'obbligo prevalga sulla facoltà.

La funzione del sistema WB è quella di "difendere l'integrità" dell'Ente, segnalando la commissione (reale o solo potenziale) di una serie di illeciti a Chi ha il potere di prevenire e contrastare tale commissione.

Orbene, il CdA è il titolare di tale potere; che costituisce anche un dovere (cfr. art. 7 comma 1 D.lgs. 231/2001).

Conseguentemente la IES assolve alla identica funzione della segnalazione WB; pur essendo esclusa dal regime "protettivo" del D.lgs. 24/2023.

**B.4.)** Esiste un unico caso in cui il Referente informativo deve optare per una segnalazione WB.

Il caso è quello che l'evento riguardi un illecito commesso, o di possibile commissione, da parte di un Soggetto appartenente al CdA.

In questo caso, per ovvie ragioni, il Referente informativo opererà unicamente una segnalazione WB.

#### C.) INDEBOLIMENTO VS. RAFFORZAMENTO.

Da ultimo, ma non ultimo va prevenuta una possibile critica.

Limitare il sistema informativo ex art. 7, disciplinato dal presente Allegato E.), solo ad alcuni reati-presupposto potrebbe apparire come un "indebolimento" del sistema di "Compliance 231" di ECONORD.

Si tratterebbe di una falsa apparenza.

Il MOG di ECONORD è "unico" nel senso che previene il rischio di commissione di reati: sia da parte degli Apicali, che da parte dei Sottoposti.

Il MOG di ECONORD è impostato sull'art. 6 D.lgs. 213/2001, che concerne il rischio di commissione dei reati-presupposto, ad opera di Apicali; mentre quello relativo ai Sottoposti è regolato dall'articolo 7.

L'unificazione dei due rischi in un unico MOG, impostato sull'art. 6, produce il duplice effetto:

- a) di estendere ai Sottoposti un sistema preventivo, che il Legislatore ha disposto per i soli Apicali;
- b) di non prevedere e regolare un sistema specifico, rivolto al rischio reati ad opera dei Sottoposti, che il Legislatore ha pur considerato nell'art. 7.

Stante l'effetto sub a.), il rischio della commissione di un reato, diverso da quelli contemplati nel presente Allegato, da parte di un Sottoposto, risulta comunque coperto dalle misure preventive, previste dal MOG.

Il che esclude che la adozione di un sistema preventivo, impostato sull'art. 7 produca un indebolimento nel sistema preventivo del MOG di ECONORD.

Per contro, l'adozione di un sistema, impostato sull'art. 7, "rafforza" il MOG unico, integrandolo e completandolo, con misure preventive specifiche "dedicate" al rischio della commissione di reati da parte di Sottoposti.

Più esplicitamente: la inserzione, tra le misure previste dal MOG di ECONORD, di un'ulteriore misura "specifica" dedicata ai soli Sottoposti e riferita solo ad alcuni reati costituisce un completamento e quindi un rafforzamento del sistema preventivo ex D.lgs. 231 di ECONORD.